

stione, ma delle due una: o non può esserci dubbio nè per l'amministrazione nè per la magistratura, qualora potesse essere chiamata a decidere, perchè provvede la legge comune, ed allora non c'è bisogno del vostro articolo; o volete in linea interpretativa confermare la teoria, cioè che il Governo abbia la facoltà della concessione, ed allora fatelo in tutta la linea, fatelo anche pei privati.

Col vostro articolo potreste far supporre che ciò che accordereste pei consorzi, voi vorreste negarlo pei privati, cioè a dire lasciereste per i privati quel tal dubbio che esiste oggi fra l'interpretazione che dà l'attuale Governo alla legge e l'interpretazione che le dà, per esempio, il demanio. A me pare, se non m'inganno, che quando noi, nello stesso articolo dove è detto « L'uso perpetuo delle acque pubbliche ai consorzi, ecc., » dicessimo: « L'uso perpetuo o temporaneo delle acque pubbliche ai privati ed ai consorzi, ecc., » ogni questione sarebbe eliminata; con le mie aggiunte l'articolo riescirebbe completo, perchè consuonerebbe con l'articolo 133 della legge sulle opere pubbliche, e si eviterebbero quegli sconci ai quali accennava l'onorevole Rattazzi.

Io credo che l'onorevole ministro e la Commissione non dovrebbero avere difficoltà di accettare queste aggiunte; il ministro è troppo intelligente, sono troppo intelligenti la Commissione e la Camera per non comprendere qual è il significato delle aggiunte. In quanto alla parola *temporaneo*, io non vorrei che si dicesse domani: « non posso concedere ai consorzi l'uso temporaneo delle acque, debbo concederne l'uso perpetuo, perchè questo dice la legge. »

Siccome la concessione delle acque può essere per una serie di anni come può essere perpetua, così voi dovete dichiarare la facoltà della concessione anche temporanea.

Passiamo all'aggiunta della parola *privati*. Il dubbio, onorevole ministro, esisterebbe sempre pei privati, perchè avete un bel dire che la vostra interpretazione e quella del Consiglio di Stato siano favorevoli; ma altre amministrazioni, come ha fatto il demanio, possono interpretare altrimenti. E per altro voi ed il Consiglio di Stato che cosa siete di fronte alla magistratura dinanzi alla quale, portata la questione, potrebbe essere risolta contrariamente alla vostra opinione? Pertanto ritengo che le mie aggiunte saranno accettate.

BORRUSO. Io aveva trascurata la questione di merito, se cioè gli articoli 427 e 430 del Codice civile abrogassero l'articolo 133 della legge sui lavori pubblici, perchè aveva inteso che l'onorevole ministro dei lavori pubblici era d'accordo con me nel non ammettere questa abrogazione. Ma siccome ho veduto rimettere in campo questa questione, io debbo presentare alla Camera un argomento che mi pare molto valevole a sciogliere la questione.

Nel mentre l'articolo 430 dichiara inalienabile il

demanio pubblico, e l'articolo 437 comprende nel demanio pubblico anche i fiumi, trovo poi nel Codice civile un altro articolo, l'articolo 1788, il quale si esprime in modo da ritenere che le concessioni di acque possono aver luogo.

Il legislatore nel titolo che riguarda la costituzione delle rendite, dopo aver detto che le rendite costituite sono redimibili, fa delle eccezioni, e dice così: « gli articoli 1733 e seguenti sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua costituitasi a qualsiasi titolo, anche per atti di ultima volontà, ad eccezione di quelle aventi per causa una concessione d'acqua demaniale. »

Ora quest'articolo mi pare che risolva la questione, dappoichè ammette che si possano fare delle concessioni d'acque demaniali. Però, nel fare questa concessione, si deve costituire una rendita, e questa rendita dev'essere perpetua e irredimibile.

Mi pare dunque che noi, colla legge civile stessa, troviamo risolta la questione, e quindi nessuna difficoltà che le concessioni delle acque demaniali previste dall'articolo 133 si possano fare anche dopo la pubblicazione del Codice civile.

Debbo poi fare le mie meraviglie su quanto disse testè l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, cioè che vi sia un'amministrazione dello Stato la quale sia dissidente dalla sua opinione in questa materia.

Quest'amministrazione è quella del demanio. Io non ammetto che ci siano nello Stato delle amministrazioni indipendenti; quest'amministrazione del demanio deve dipendere da qualcheduno; dipende dal ministro delle finanze. Ne viene dunque di conseguenza che il ministro d'agricoltura e commercio si troverà in disaccordo con quello di finanze e non è già in disaccordo coll'amministrazione del demanio, poichè quest'amministrazione in faccia alla Camera, in faccia al paese non ha autonomia, essa dipende dal Ministero delle finanze.

La conseguenza adunque di tutto ciò si è che il ministro d'agricoltura e commercio si trova in opposizione, in questa questione, col ministro di finanze. Ma io non credo che, quando si viene qui a presentare un progetto di legge, i ministri possano essere in disaccordo fra di loro, poichè ritengo che i progetti di legge, prima di venire presentati alla Camera, si discutano nel Consiglio dei ministri, e tutti ne assumano la responsabilità.

Non ammetto quindi che l'amministrazione del demanio sia autonoma ed indipendente; essa dipende dall'amministrazione delle finanze; come pure non posso ammettere che i ministri siano in disaccordo tra di loro sopra una questione, massimamente poi quando hanno consultato il Consiglio di Stato che è il supremo magistrato amministrativo dello Stato, ed alle cui decisioni bisogna che tutte le amministrazioni